

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)488

Vol. 1964/0107

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 488 def.

Bruxelles, 19 novembre 1964

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio
necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di pollame e
alla proroga della validità dei regolamenti nn. 45, 46 e 116

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 488 def.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto: Applicazione del regolamento n. 129/63 del Consiglio relativo a talune disposizioni particolari riguardanti le uova da cova di pollame e il pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi.

Nell'ambito della graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, il Consiglio ha ritenuto necessario fissare prelievi e prezzi limite specifici per le uova da cova e i pulcini di un giorno.

Tuttavia, finora, le uova da cova sono state assimilate alle uova destinate al consumo per quanto concerne la fissazione dei prelievi e dei prezzi limite. Infatti, l'organizzazione del mercato avicolo non consentirebbe la determinazione di prelievi differenziati in mancanza di un sistema di controllo effettivo stabilito in ciascuno Stato. Nell'intento di ovviare a questo inconveniente, il Consiglio ha deciso, nel regolamento n. 129/63, l'entrata in applicazione a decorrere dal 1° maggio 1964 di talune misure di controllo che formano oggetto degli articoli 1, 2, 3 e 4, preparatorie per la determinazione a decorrere dal 1° gennaio 1965 di prelievi e prezzi limite specifici per le uova da cova e i pulcini di un giorno.

Nel verbale della 119a seduta di lavoro del Consiglio (1) viene citata una relazione relativa all'entrata in applicazione del regolamento n. 129. La dichiarazione è iscritta nei seguenti termini:

"Non oltre il 15 ottobre 1964 la Commissione presenta al Consiglio che delibera a tale merito una relazione sul funzionamento delle misure di controllo previste agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento, nonchè, eventualmente, le proposte necessarie".

(1) cfr. documento R 32/64 AGRI 19 del 18 febbraio 1964.

Dagli scambi di opinioni che i servizi della Commissione hanno avuto con i rappresentanti degli Stati membri nel corso della riunione del gruppo d'esperti del 20 ottobre 1964 e con gli esperti nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio "Uova e pollame" del 27 ottobre 1964 risulta che lo stato di avanzamento dell'entrata in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 129 varia da uno Stato all'altro.

PAESI BASSI

Nei Paesi Bassi le misure adottate vari anni fa, nonché le disposizioni legislative già approvate consentono di affermare che le disposizioni previste negli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 129 sono già in vigore e consentono così un'applicazione immediata del regolamento n. 129.

Gli adattamenti legislativi nazionali che sono stati necessari hanno formato oggetto di un decreto pubblicato nel "Verordeningsblad" 21 aprile 1964 e sono entrati in vigore il 22 aprile 1964.

BELGIO

L'esistenza nel Belgio di un sistema di controllo, la pubblicazione di un Decreto reale relativo all'esportazione e all'importazione delle uova da cova che completa la legislazione nazionale esistente in questo campo, nonché la prossima pubblicazione di un Decreto reale relativo al commercio nazionale presentato attualmente per la firma, consentono di affermare che il regolamento n. 129 sarà applicabile nel Belgio in tutti i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1965.

I necessari adattamenti legislativi nazionali hanno formato oggetto di Decreto reale 8 settembre 1964 (Moniteur Belge del 3 ottobre 1964).

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Nel corso dei colloqui che i servizi della Commissione hanno avuto con i rappresentanti della Repubblica Federale di Germania durante la

.../...

riunione del gruppo di esperti del 20 ottobre 1964 e con i rappresentanti della Repubblica federale di Germania nel recente gruppo di lavoro del Consiglio (Gruppo di esperti Uova da cova del 27 ottobre 1964), i rappresentanti tedeschi hanno sostenuto che nella Repubblica federale non sarebbero necessarie speciali disposizioni legislative. Infatti, le disposizioni che disciplinano il settore delle uova da cova e dei pulcini di un giorno sarebbero attualmente di competenza dei "Bundes-Länder". I "Länder" avrebbero una propria legislazione in materia. Tali legislazioni vigenti da molto tempo basterebbero per consentire l'applicazione delle misure di controllo previste nel regolamento n. 129/63/CEE.

Anche nell'ipotesi in cui i Länder fossero abilitati a promulgare le disposizioni summenzionate, non è stato finora possibile constatare l'adozione di misure volte a rendere applicabile il regolamento n. 129/63/CEE.

Dopo un esame più approfondito della situazione, sembra inoltre che le leggi dei "Länder" non siano sufficienti per assicurare l'applicazione integrale del regolamento 129/63/CEE. Dato il dubbio sussistente in materia, sembrerebbe che una legge federale potrebbe togliere le esitazioni e consentire l'applicazione delle disposizioni di controllo previste nel regolamento n. 129/63/CEE.

FRANCIA

Dalle dichiarazioni fatte dal rappresentante francese nel corso della riunione del gruppo di esperti del 20 ottobre 1964 risulta che è stato promulgato l'8 giugno 1963 un decreto relativo al censimento delle incubatrici. Un decreto 30 gennaio 1963 riguardava già l'organizzazione di inchieste statistiche periodiche in materia di produzione di pulcini di un giorno.

Un progetto di decreto relativo ad alcune disposizioni complementari sarebbe attualmente presentato ai ministri, per la firma. Esso sarebbe stato trasmesso alla Direzione degli affari commerciali che non aveva ancora preso posizione in merito. Detto progetto prevede l'istituzione di un organismo incaricato di applicare le disposizioni di controllo di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 129.

La pubblicazione di tale decreto non è prevista prima di un mese, nel qual caso l'effettiva applicazione del regolamento n. 129 alla data del 1° gennaio 1965 presenterebbe alcune difficoltà.

LUSSEMBURGO

Un Decreto granducale dell'11 aprile 1964 relativo all'importazione delle uova da cova di pollame rende direttamente applicabile nel Granducato del Lussemburgo l'insieme delle disposizioni del regolamento n. 129 del Consiglio. Nel Granducato del Lussemburgo sono già state prese tutte le disposizioni per consentire un'applicazione integrale del regolamento n. 129 alla data del 1° gennaio 1965.

ITALIA

In Italia, il regolamento n. 129 ha formato oggetto di un disegno di legge (disegno di legge n. 1485) volto all'applicazione delle misure menzionate negli articoli 1, 2, 3 e 4 del suddetto regolamento. Tuttavia, la Commissione Agricoltura del Parlamento italiano, incaricata di esaminare precedentemente il progetto di legge, ha espresso delle riserve di principio su alcune disposizioni introdotte nel progetto e ha deciso di procedere prossimamente a un riesame. L'esame del testo da parte del Parlamento sarà pertanto inevitabilmente ritardata.

D'altro lato, il Ministero della Sanità Pubblica ha fatto pubblicare, in data 16 luglio 1964 (G.U. n. 203 del 20 agosto 1964) un'ordinanza Ministeriale relativa all'istituzione di un registro nazionale dei produttori di uova da cova e delle incubatrici.

Tuttavia, la suddetta ordinanza riguarda solo l'organizzazione di un controllo esclusivamente sanitario.

Dalle dichiarazioni del rappresentante italiano nel corso della riunione del gruppo di esperti del 20 ottobre 1964 risulta che è impossibile attualmente fissare una data precisa a decorrere dalla quale potranno essere effettivamente applicabili le disposizioni previste nel regolamento n. 129.

.../...

CONCLUSIONI

Viste le difficoltà riscontrate da alcuni Stati membri per la entrata in applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento 129/63 del Consiglio e dato lo stato relativamente poco avanzato dell'entrata in applicazione delle misure di controllo previste nel suddetto regolamento, la Commissione ritiene che le disposizioni previste negli articoli da 1 a 4 del regolamento n. 129/63 non saranno applicabili integralmente in tutti gli Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1965.

Questo contrattepore potrebbe determinare un ritardo nell'applicazione degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 129/63 prevista per il 1° gennaio 1965. Gli articoli in questione riguardano principalmente la determinazione dei prelievi e dei prezzi limite per le uova da cova e il pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi.

Data questa situazione di fatto e il ritardo constatato nell'istituzione di sistemi di controllo che consentano l'applicazione del regolamento n. 129/63, la Commissione propone di prorogare la regolamentazione attualmente vigente per le uova da cova e i pulcini di un giorno.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione del quantitativo di cereali da foraggio
necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di pollame e
alla proroga della validità dei regolamenti n. 45, 46 e 116

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), seconda frase e articolo 6, paragrafo 1, primo capoverso,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2) ed in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il quantitativo dei cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova da cova di pollame è stato fissato per il periodo fino al 31 dicembre 1964 dal regolamento n. 59/64/CEE (3) al quantitativo di cereali da foraggio necessario per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio destinata al consumo,

Considerando che la durata di validità

- del regolamento n. 45 del Consiglio relativo alla determinazione del prezzo limite delle uova da cova di volatili da cortile (4),
- del regolamento n. 46 del Consiglio relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei Paesi terzi applicabile ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi (5) e
- del regolamento n. 116 del Consiglio relativo alla fissazione del prezzo limite applicabile ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi (6)

(1) G.U. delle Comunità europee n. 30 del 20 aprile 1962 p. 953/62
(2) G.U. " " " n. 30 del 20 aprile 1962 p. 959/62
(3) G.U. " " " n. 92 del 10 giugno 1962 p. 1409/64
(4) G.U. " " " n. 53 del 1° luglio 1962 p. 1568/62
(5) G.U. " " " n. 53 del 1° luglio 1962 p. 1568/62

è stata limitata dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 129/63/CEE (7) al 31 dicembre 1964, al fine di consentire nel frattempo la determinazione per le uova da cova di un coefficiente di trasformazione e di un prezzo limite diversi da quelli fissati per le uova destinate al consumo,

Considerando che, tuttavia, una modifica del coefficiente di trasformazione e del prezzo limite è attualmente in vigore è subordinata alla condizione che possano essere applicati in tutti gli Stati membri gli articoli da 1 a 4 del regolamento n. 129/63/CEE,

Considerando che dal momento che l'applicazione delle suddette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1965 non è garantita in tutti gli Stati membri, è opportuno determinare il coefficiente di trasformazione per le uova da cova fino al 30 giugno 1965 allo stesso livello stabilito per il coefficiente di trasformazione applicabile alle uova destinate al consumo e prorogare la validità dei regolamenti n. 45,46 e 116 fino al 30 giugno 1965,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO,

Articolo 1

1. Il quantitativo di cereali da foraggio previsto nell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 21 è fissato per le uova da cova di pollame, per il periodo dal
 - 1° gennaio al 31 marzo 1965 a 3.22 kg
 - 1° aprile al 30 giugno 1965 a 3,13 kg
2. La validità dei regolamenti n. 45,46 e 116, prorogata per ultimo dal regolamento n. 129/63/CEE, è prorogata fino al 30 giugno 1965.

Articolo 2

Negli articoli 5 e 6 del regolamento n. 129/63/CEE la data 1° gennaio 1965 è sostituita dalla data 1° luglio 1965.

(6) G.U. delle Comunità europee n. 68 del 31 luglio 1962 p. 1956/62
(7) G.U. " " n.185 del 19 dicembre 1963 p. 2938/63

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ... dicembre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro.

Fatta a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente